

DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2021
251/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DI UNA METODOLOGIA PER L'ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ INTERZONALE PER LO SCAMBIO DI CAPACITÀ DI BILANCIAMENTO O PER LA CONDIVISIONE DELLE RISERVE SVILUPPATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2195 (REGOLAMENTO *BALANCING*) NELL'AMBITO DELLA REGIONE ITALY NORTH

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1162^a riunione del 15 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la decisione ACER 12-2020 del 17 giugno 2020 (di seguito: “decisione ACER 12-2020”);
- il documento “CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure” (di seguito: Rules of Procedure INERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma Italy North Energy Regulators’ Regional Forum (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione Italy North, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento *Balancing*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 luglio 2020 262/2020/R/eel, recante “Istruzioni a Terna S.p.A. per l'attuazione di emendamenti alle proposte di metodologia per l'allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve, attraverso un processo basato su criteri di mercato e un processo basato sull'analisi di efficienza economica, sviluppate ai sensi del regolamento UE

- 2017/2195 (Regolamento Balancing) nell’ambito della Regione *Italy North*”, (di seguito: “deliberazione 262/2020/R/eel”);
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2021 24/2021/R/eel, recante “Istruzioni a Terna S.p.A. per l’attuazione di ulteriori emendamenti alle proposte di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve, sviluppate ai sensi del regolamento UE 2017/2195 (Regolamento Balancing) nell’ambito della Regione *Italy North*”, (di seguito: “deliberazione 24/2021/R/eel”);
 - il documento “*Methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with Article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*” (di seguito: “proposta emendata di metodologia MB”) inviato all’Autorità da Terna in data 8 settembre 2020 (prot. Autorità 28153 del 9 settembre 2020);
 - la comunicazione INERRF del 3 giugno 2021, inviata per conto delle Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North*, per comunicare l’esito della votazione elettronica (di seguito: comunicazione INERRF), (prot. Autorità 23427 del 3 giugno 2021);
 - il documento “*Decision of Italy North Regulatory Authorities on the methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*” (di seguito: “documento di decisione”), trasmesso con la comunicazione INERRF;
 - il documento “*Methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with Article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*” (di seguito: “metodologia MB”), trasmesso con la comunicazione INERRF.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Balancing* è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l’articolo 41(1) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro due anni dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità (CCR) possano sviluppare una proposta di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, attraverso un processo basato su criteri di mercato;
- l’articolo 5(3) del Regolamento *Balancing*, prevede che le proposte dei TSO siano sottoposte all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione interessate, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- l’articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* prevede che le Autorità di regolazione interessate adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie

presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorità di regolazione o, se del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 6(1) del regolamento *Balancing* prevede che qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO interessati presentino ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie;
- l'articolo 6(1) del Regolamento *Balancing* prevede che le competenti Autorità di regolazione decidano in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione;
- la procedura che le Autorità di regolazione interessate hanno adottato per l'approvazione delle proposte dei TSO prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno della piattaforma INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento Rules of Procedure INERRF;
- ai sensi dell'articolo 41(1) del Regolamento *Balancing*, i TSO della CCR *Italy North* hanno sviluppato e inviato alle Autorità di regolazione interessate una proposta di metodologia per l'allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, basata su un meccanismo di mercato;
- con deliberazione 262/2020/R/eel l'Autorità ha dato istruzioni a Terna per modificare la proposta di cui all'articolo 41(1) Regolamento *Balancing*, secondo quanto concordato dai regolatori della CCR *Italy North* e contenuto nei documenti approvati da INERRF;
- due mesi dopo l'approvazione della richiesta di emendamenti da parte dell'ultima autorità di regolazione competente, i TSO della CCR *Italy North* hanno inviato una proposta emendata per la metodologia per l'allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, basata su un meccanismo di mercato;
- con deliberazione 24/2021/R/eel l'Autorità ha dato ulteriori istruzioni a Terna per modificare la proposta di cui all'articolo 41(1) Regolamento *Balancing*, secondo quanto concordato dai regolatori della CCR *Italy North* e contenuto nei documenti approvati da INERRF;
- due mesi dopo l'approvazione della seconda richiesta di emendamenti da parte dell'ultima autorità di regolazione competente, i TSO della CCR *Italy North* hanno inviato la proposta emendata di metodologia MB;
- l'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942 prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente ENTSO-E;
- l'1 giugno 2021, tramite votazione elettronica, INERRF ha deciso all'unanimità di approvare la proposta emendata di metodologia MB, rivedendo tuttavia i contenuti per renderli conformi alle disposizioni del Regolamento *Balancing* e alle richieste di modifica approvate dai regolatori durante il processo decisionale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proposta emendata di metodologia MB prevede l’allocazione della capacità interzonale tra i processi di scambio di energia del mercato del giorno prima e di scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve, secondo un criterio che confronta il valore di mercato della capacità interzonale per entrambi i processi, assegnandola al processo che ne massimizza il beneficio economico. L’obiettivo di questa metodologia è quello di garantire un’allocazione efficiente della capacità di scambio tra zone di mercato su un orizzonte temporale in cui diverse sessioni di mercato fanno uso della medesima capacità. Infatti, ai fini del processo di bilanciamento, due o più TSO possono concludere contratti di scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve per garantirsi sufficienti risorse in grado di fornire energia di bilanciamento nel tempo reale. Qualora lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve dovesse avvenire tra zone di mercato soggette a limite di capacità di scambio, è fondamentale allocare quota parte di tale capacità per consentire l’effettivo scambio di risorse. Questo perché il processo di bilanciamento avviene a valle di tutte le sessioni di mercato dell’energia, e in particolar modo del mercato del giorno prima, e senza questa allocazione della capacità di scambio ai fini di bilanciamento, i TSO potrebbero non essere in grado di dare seguito ai contratti di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve, dato che la capacità interzonale potrebbe essere stata interamente allocata dal processo di mercato precedente. Tuttavia, potrebbe non essere economicamente efficiente riservare in anticipo, prima del mercato del giorno prima, una quantità di capacità di scambio interzonale dedicata al bilanciamento, poiché il suo valore di mercato potrebbe essere inferiore rispetto alla valorizzazione che deriverebbe dal mercato dell’energia;
- l’approccio *market-based* utilizza per il confronto economico il valore reale della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve (basato quindi sulle offerte reali del mercato di capacità di bilanciamento) e un valore stimato della capacità interzonale allocata per lo scambio di energia del mercato del giorno prima.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell’ambito della cooperazione europea, così come richiesto dall’articolo 5(6) del Regolamento *Balancing*, le Autorità di regolazione interessate hanno valutato soddisfacenti le modifiche apportate alla proposta di metodologia dai TSO, secondo le indicazioni fornite dai regolatori nelle due richieste di emendamento approvate durante il processo decisionale. In particolare:
 - la struttura e i contenuti della metodologia sono stati allineati, laddove possibile, alla metodologia pan-europea di allocazione co-ottimizzata della capacità, di cui alla decisione ACER 12-2020;

- i concetti di applicazione e implementazione della metodologia sono ora correttamente utilizzati ed è presente un cronoprogramma per l'implementazione della metodologia;
- i TSO hanno eliminato l'approccio *inverted market based*, perciò ora la proposta include solamente l'approccio *market based*;
- la descrizione del metodo di stima del valore della capacità per lo scambio di energia è stato semplificato ed ora prevede l'utilizzo dei differenziali di prezzo tra le zone interessate. Ulteriori dettagli sui fattori correttivi, il metodo per calcolarli e le metriche per valutare la qualità della stima saranno inviati entro un anno dall'approvazione, come previsto dal cronoprogramma;
- i TSO hanno sufficientemente implementato le richieste specifiche avanzate dai regolatori, in merito a passaggi puntuali del testo;
- i TSO hanno tuttavia mantenuto nella proposta emendata di metodologia MB la possibilità di includere nel valore della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento il valore atteso delle possibili attivazioni dell'energia di bilanciamento sottesa al contratto di capacità di bilanciamento, nonostante i regolatori avessero già esplicitato nelle due richieste di emendamento i dubbi sulla legittimità di tale approccio, ai sensi del Regolamento Balancing. I regolatori ritengono infatti che l'articolo 39(2) del Regolamento Balancing, con cui i TSO giustificano tale possibilità e che consente di tenere in considerazione il valore della capacità dei mercati successivi, si riferisca solamente alla stima del valore della capacità interzonale per lo scambio di energia nel mercato del giorno prima, mentre gli articoli 39(3) e 39(4), che stabiliscono le disposizioni circa il valore della capacità per lo scambio di capacità di bilanciamento, non consentano di includere il valore della capacità dei mercati successivi e quindi delle possibili attivazioni di energia di bilanciamento;
- a seguito delle loro valutazioni, i regolatori coinvolti hanno raggiunto all'unanimità l'accordo di approvare la metodologia inviata dai TSO, apportando tuttavia degli emendamenti per migliorare ulteriormente i contenuti, secondo quanto previsto dall'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942, e renderli pienamente in linea con le aspettative delle precedenti richieste di emendamento e con il Regolamento Balancing;
- gli emendamenti apportati dai regolatori riguardano:
 - la cancellazione della possibilità di includere nel valore della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento il valore atteso delle possibili attivazioni dell'energia di bilanciamento sottesa al contratto di capacità di bilanciamento;
 - una descrizione migliorata per definire il prezzo della capacità interzonale, per renderla indipendente dal meccanismo di *settlement* tra TSO e BSP adottato all'interno della zona di mercato;
 - la possibilità di implementare gli algoritmi di allocazione della capacità e quello di selezione delle offerte di capacità di bilanciamento come processi separati e non per forza simultanei;

- una miglior definizione dei casi particolari per l'identificazione dei periodi di riferimento su cui basare la stima del valore della capacità per lo scambio di energia;
- la correzione di due riferimenti a regolamenti europei o direttive errati;
- durante il processo di emendamento della metodologia i regolatori hanno consultato i TSO della regione *Italy North*, in coerenza con quanto esplicitamente previsto dal sopracitato articolo 5(6);
- in esito alla consultazione i TSO hanno fornito alcune osservazioni e proposto delle modifiche al testo degli emendamenti, che sono state incluse nella versione finale della metodologia MB;
- l'1 giugno 2021, INERRF ha approvato, tramite votazione elettronica, la metodologia MB, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti.

RITENUTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 5(6) del regolamento 2019/942 le Autorità di regolazione hanno il compito e il dovere di rivedere le proposte di termini e condizioni o metodologia prima della loro approvazione;
- il processo di consultazione dei TSO, avvenuto a livello INERRF, si è svolto in modo trasparente, secondo quanto previsto dal regolamento 2019/942;
- sia opportuno approvare la metodologia MB, così come emendata da tutte le Autorità di regolazione interessate, conformemente alla decisione unanime assunta all'interno della piattaforma INERRF, ai sensi degli articoli 5(6) e 6(1) del Regolamento *Balancing*

DELIBERA

1. di approvare la metodologia MB così come modificata a livello INERRF e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero della Transizione Ecologica e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento con il relativo allegato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini